

6377/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A.

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere - Rel.

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

Curatore  
fallimentare.  
Giudizio di  
rendiconto e di  
responsabilità

Ud. 16/07/2018 CC  
Cron. 6377  
R.G.N. 28088/2013

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 28088/2013 proposto da:

C.J.R.C.I.

/incenzo, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la  
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso  
da se medesimo unitamente , giusta  
procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

Curatela Fallimento

&

S.n.c.

- intimata -

avverso la sentenza n. 1577/2013 della CORTE D'APPELLO di  
PALERMO, depositata il 21/10/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
16/07/2018 dal cons. VELLA PAOLA;

ORD.  
1379  
2018

b

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

I. La Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato non approvato il rendiconto della gestione presentato dall'avv. Vincenzo I quale curatore del Fallimento & S.n.c., e lo aveva altresì condannato al risarcimento dei danni cagionati alla massa dei creditori, quantificati in Euro 8.500,00 oltre rivalutazione e interessi dal 15 ottobre 2003 al soddisfo, somma ridotta ad Euro 6.275,00 in accoglimento di alcuni dei motivi dell'appello principale proposto dal curatore, con rigetto dell'appello incidentale proposto dalla curatela.

II. Avverso detta decisione il ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

III. La curatela intimata non ha svolto difese.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 116 legge fallimentare, 50bis e 163 e segg. c.p.c., art. 48 ordinamento giudiziario. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», per non avere il Giudice delegato provveduto a rimettere la causa sull'approvazione del rendiconto davanti al collegio, ex art. 189 cod. proc. civ., come previsto dall'art. 116 legge fall., nel testo vigente *ratione temporis*.

1.1. Il motivo, articolato in due profili, risulta per certi versi inammissibile e per altri infondato.



1.2. In primo luogo, la censura motivazionale è radicalmente inammissibile perché formulata secondo il paradigma precedente alle modifiche apportate all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., che consente ora la denuncia per cassazione dei soli vizi motivazionali relativi «all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)», con conseguente onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., di «indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Sez. U, 07/04/2014 n. 8053; conf. Sez. 1, 23/02/2017 n. 7472; Sez. 6-3, 10/08/2017 n. 19887). In altri termini, per le sentenze d'appello pubblicate – come quella in esame – dopo l'11 settembre 2012, non è più denunciabile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo la nuova disposizione attribuito rilievo «solo all'omesso esame di un determinato e ben individuato fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. U, 23/01/2015 n. 1241; conf. *ex plurimis*, Cass. n. 13928 del 2015 e n. 19761 del 2016).

1.3. Anche il prospettato *error in procedendo* presenta profili di inammissibilità, poiché difetta di specificità con riguardo al contestato

svolgimento dell'*iter* processuale (come in ordine all'asserito difetto di autorizzazione del nuovo curatore al promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti di quello revocato, la cui esistenza si assume addirittura "falsamente rappresentata" nella sentenza impugnata)

1.4. In ogni caso, per quanto è dato ricostruire dagli atti – e tenuto conto che si tratta di fattispecie soggetta all'art. 116 legge fall. vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 5 del 2006 (il cui ultimo comma recitava: «Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 c.p.c., fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi») – non si ravvisano le prospettate violazioni di legge.

1.5. In primo luogo, con riguardo alle funzioni istruttorie svolte dal giudice delegato, questa Corte non solo ha ritenuto *illo tempore* «manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale - in relazione all'art 25 della Costituzione - dell'art. 116, ultimo comma, della legge fallimentare, che consente al giudice delegato, in deroga alle Disposizioni generali sulla designazione del giudice istruttore, di assumere *ipso iure* la veste di giudice istruttore nel giudizio contenzioso, che si instaura a seguito della mancata approvazione del conto presentato dal curatore» (Sez. 1, 07/02/1970 n. 289), ma ha anche precisato che, «insorte contestazioni sul conto della gestione presentato dal curatore del fallimento, il giudice delegato, rimettendo le parti davanti al collegio, apre nella procedura fallimentare una fase contenziosa, nella quale assume la veste di giudice istruttore» (Sez. 1, 15/03/1975 n. 1009).

1.6. Da tempo questa Corte ha altresì chiarito che, «al di là della sua strutturazione formale e della fase in cui si trova» (Sez. 1,



28/03/2000 n. 3696), «il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione del curatore, può avere legittimamente ad oggetto non soltanto gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio adottati, ma anche l'accertamento delle responsabilità del curatore medesimo, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, stessa legge; ma l'esercizio di tale azione non costituisce un effetto normale ed automatico della mancata approvazione del conto, né implica deroghe alle regole sul procedimento stabilite per il giudizio di cognizione ordinario. Ne consegue che, all'esito della revoca del precedente curatore, e per effetto della mancata approvazione del conto da questi presentato al giudice delegato, ben può il nuovo curatore instare, in seno al procedimento ex art. 116 legge citata, per l'azione di responsabilità ex art. 38, ma ha l'onere di notificare tale domanda al precedente curatore ove questi non abbia provveduto a costituirsi ritualmente, una volta apertasi la fase contenziosa» (Sez. 1, 05/10/2000 n. 13274; conf. Sez. 1, 20/12/2002 n. 18144). E ciò «per l'intima correlazione che corre tra i due procedimenti, potendo la approvazione del conto implicare una positiva valutazione della condotta del curatore, suscettibile di incidere nel giudizio di responsabilità. Se infatti è vero che l'approvazione non esclude quest'ultima azione, allo stesso modo in cui l'esercizio di essa non impedisce tale approvazione, è altrettanto vero che, laddove essa manchi, il giudizio che ne consegue può avere ad oggetto oltre agli errori materiali, alle omissioni ed ai criteri di conteggio, anche il controllo della gestione e l'accertamento delle personali responsabilità, per il compimento o per la omissione di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori» (Sez. 1, 29/11/2004 n. 22472; cfr. Cass. n. 547 del



2000; n. 10028 del 1997; n. 277 del 1985; n. 1339 del 1974; n. 1132 del 1968; n. 4430 del 1957; n. 1229 del 1954).

1.7. Tale orientamento si è progressivamente consolidato, sul rilievo che «il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile, anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest'ultimo caso il diniego di approvazione deve essere preceduto dal concreto riscontro di tutti i requisiti di riconoscimento della responsabilità, incluso il pregiudizio eventualmente cagionato alla massa o ad uno dei creditori» (Sez. 1, 10/09/2007 n. 18940), anche se «non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della *mala gestio* del curatore» (Sez. 1, 13/06/2008 n. 16019), fermo restando che le contestazioni rivolte al rendimento del conto di gestione «debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti» (Sez. 1, 21/10/2010, n. 21653) ed altresì che all'esito è «necessario rimettere le parti ex art. 189 cod. proc. civ. avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa» (Sez. 1, 06/08/2010 n. 18436); come appunto risulta essere avvenuto nel caso di specie, con conseguente attrazione alla competenza collegiale anche della



decisione sulla domanda risarcitoria da *mala gestio*, per ragioni di connessione, come puntualmente rilevato dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte.

1.8. Infine, quanto ai rapporti tra i due giudizi in questione, è stato precisato che essi ben possono procedere in via autonoma e distinta, mancando una relazione di pregiudizialità logico-giuridica ex art. 295 cod. proc. civ., sicché «l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico ed autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità» (Sez. 6-1 14/01/2016 n. 529); in altri termini, «l'approvazione del rendiconto non ha effetto preclusivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non esclusiva, nel giudizio di rendiconto» (Sez. 1, 08/09/2011 n. 18438).

1.9. Va da ultimo osservato che nella fattispecie concreta non si pongono i dubbi sollevati a seguito della riforma di cui al citato d. lgs. n. 5 del 2006, che ha trasformato il giudizio di rendiconto dinanzi al tribunale da contenzioso a camerale, creando così una divaricazione di forme processuali rispetto al giudizio di cognizione ordinaria cui continua ad essere soggetto il giudizio di responsabilità a carico del curatore ex art. 38 legge fall. (per quanto in ipotesi esso stesso trattabile nelle forme del procedimento sommario di cognizione introdotto con l'art. 702-bis cod. proc. civ.), dubbi da risolvere anche tenendo conto del principio di celerità delle procedure concorsuali e di economia dei giudizi.

2. Il secondo motivo di ricorso, anch'esso duplice, prospetta invece la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 c.c., 113, 115 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

2.1. La censura è palesemente inammissibile, sia per le ragioni già esposte sub 1.2. quanto al vizio motivazionale, sia perché le prospettate violazioni di legge veicolano in realtà censure di merito che, in quanto volte ad ottenere una rivisitazione (e differente ricostruzione) delle risultanze istruttorie, non sono ammesse in sede di legittimità, spettando al giudice del merito «in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (ex multis, Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 19547 del 2017, n. 962 del 2015, n. 26860 del 2014). Anche l'*error in iudicando* per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non risulta correttamente prospettato poiché dagli atti non emerge alcuna violazione del principio dispositivo, mentre il principio del libero convincimento del giudice opera sul piano dell'apprezzamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, 12/10/2017 n. 23940)

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile senza necessità di statuizione sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 16/07/2018

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 05 MAR 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone